

Padova, 3 Febbraio 2020  
PROT.: 012/FG/ac  
RIF.: CIRCOLARE N.1/2020

**A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE  
(LORO SEDI)**

e p.c. **ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  
DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI  
(LORO SEDI)**

e p.c. **AGLI STUDI DI CONSULENZA DEL LAVORO  
(LORO SEDI)**

**Oggetto : 1) Cariche sindacali: rimborso dei trattamenti economici**

Con accordo sindacale provinciale del 15 gennaio 2020 è stato introdotto a far data dal **1° Gennaio 2020** il rimborso alle imprese dei trattamenti economici per cariche sindacali. Con tale accordo è previsto che la C.E.I.V. rimborsi alle singole imprese gli oneri sostenuti per la concessione di permessi

retribuiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 105 del CCNL (normativa riportata in nota).

In particolare si prevede:

- il rimborso dei permessi retribuiti concessi dall'impresa, in attuazione di quanto previsto dalle norme contrattuali nazionali e provinciali e di legge, a propri dipendenti che siano dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale ovvero che in qualità di membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni Sindacali o dei Comitati direttivi delle Federazioni e dei Sindacati provinciali della categoria partecipino alle riunioni degli organi predetti;
- ai fini del rimborso, i dipendenti devono essere occupati nelle province di Padova e Treviso. Per gli operai l'occupazione risulta dalla iscrizione presso la C.E.I.V., mentre per gli impiegati dalla dichiarazione dell'impresa richiedente;
- hanno diritto al rimborso le imprese che risultino iscritte alla C.E.I.V. almeno 3 mesi prima della data della richiesta e che siano in regola con i versamenti dovuti alla stessa;
- Il rimborso è costituito dal trattamento economico relativo alle ore di permesso spettanti ai dipendenti, composto:
  - a. per gli operai, dagli elementi della retribuzione di cui all'art.24, punto 4) del Contratto Nazionale di Lavoro, e dalle percentuali per riposi, per gratifica natalizia e ferie di cui agli artt. 5, lettera B), e 18 del Contratto Nazionale di Lavoro;

- b. per gli impiegati dagli elementi del trattamento economico globale di cui all'art.44 del Contratto Nazionale di Lavoro.
- Per ottenere il rimborso l'impresa deve, a pena di decadenza, presentare la domanda, alla Cassa Edile entro 90 giorni dalla fine del mese in cui i permessi sono stati utilizzati dal dipendente.
  - Alla presentazione della domanda, conforme all'allegato modello, l'impresa deve allegare fotocopia della richiesta del dirigente della rappresentanza sindacale aziendale e/o dell'Organizzazione sindacale e della busta paga del mese in cui il lavoratore ha usufruito del permesso sindacale.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
Ing. Giacomo Cavagnis

***Nota su cariche sindacali e permessi retribuiti:***

L'articolo 105 del Contratto Nazionale di Lavoro, disciplina la concessione, da parte delle imprese, dei *permessi retribuiti* a dipendenti che si trovino in una di queste situazioni:

- a) siano dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali (r.s.a.) (lettera a del citato art.105);
- b) in qualità di membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni Sindacali o dei Comitati direttivi delle Federazioni e dei Sindacati provinciali della categoria partecipino alle riunioni degli organi predetti (lettera b del citato art.105).

- Per quanto riguarda i dirigenti delle r.s.a., la norma contrattuale rinvia all'art.23 della legge n.300/1970, il quale prevede che, nelle unità produttive fino a 200 dipendenti, hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale. I permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare tale diritto deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la rappresentanza sindacale aziendale. Ricordiamo per completezza che gli stessi soggetti, ai sensi dell'art.24 della legge n.300/1970, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno. Il lavoratore che intende esercitare tale diritto deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima, tramite la rappresentanza sindacale aziendale. Ricordiamo altresì che ogni riferimento ai dirigenti delle r.s.a. si intende esteso ai componenti delle r.s.u.
- Per quanto riguarda i membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni Sindacali o dei Comitati direttivi delle Federazioni e dei Sindacati provinciali della categoria, la norma contrattuale prevede che a tali lavoratori possano essere concessi permessi retribuiti, per la partecipazione alle riunioni degli organi predetti, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni sindacali predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Tali permessi sono concessi ai singoli lavoratori aventi diritto con possibilità di cumulo trimestrale. I permessi vengono richiesti per iscritto al datore di lavoro dalle Organizzazioni sindacali di appartenenza a firma dei rispettivi segretari.